



11.1.01

8 giugno 2020

Regolamento comunale COVID-19: misure economiche di sostegno alle micro-attività

Il Consiglio comunale di Mendrisio

vista la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

risolve

CAPITOLO I - IN GENERALE

Art. 1 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le prestazioni in ambito economico dispensate dalla Città allo scopo di limitare le conseguenze sull'economia locale, segnatamente ad evitare il fallimento di piccole e medie realtà locali (in seguito denominate: micro-attività), a seguito della diffusione del virus COVID-19.

Art. 2 Micro-attività

Per micro-attività ai sensi del presente Regolamento si intendono le ditte individuali, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società anonime, società a garanzia limitata, società cooperative e associazioni attive nei vari ambiti economici (settore primario, secondario e terziario), che esercitano un'attività commerciale.

Art. 3 Fondo

1. Per l'erogazione degli aiuti secondo l'art. 5 è costituito un fondo comunale denominato "Fondo a sostegno delle micro-attività e del rilancio dell'economia".
2. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento sono concessi fino ad esaurimento del fondo. Le richieste sono evase in ordine di entrata.

Art. 4 Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Regolamento le micro-attività ai sensi dell'art. 2 che hanno subito un reale e grave danno economico e che soddisfano le seguenti condizioni cumulative:
 - a. La micro-attività ha la sede o la propria attività insediata nella Città di Mendrisio a far tempo almeno dal 1° settembre 2019;
 - b. La cifra d'affari (IVA esclusa) realizzata dalla micro-attività nell'anno 2019 è uguale o inferiore a CHF 1'000'000.-- o la cifra d'affari annuale media degli anni 2017, 2018, 2019 è uguale o inferiore a CHF 1'000'000.--;
 - c. Al momento della decisione di erogazione del contributo ai sensi del presente Regolamento la micro-attività non deve avere procedure fallimentari in corso;
 - d. Al momento della decisione di erogazione del contributo ai sensi del presente Regolamento la micro-attività non deve avere procedure esecutive in corso avviate dal Comune, dal Cantone o dalla Confederazione;
 - e. La micro-attività ha subito una reale e grave difficoltà economica in seguito alla pandemia di COVID-19. Soddisfa a questa condizione la micro-attività che:
 - i. ha dovuto chiudere su ordine delle Autorità competenti; o
 - ii. ha ottenuto una misura di aiuto della Confederazione o del Cantone istituite a seguito dell'emergenza sanitaria come ad esempio ILR, IPG o Credito transitorio coronavirus; o
 - iii. è in grado di dimostrare, grazie alla propria contabilità, di aver subito nel primo semestre dell'anno 2020 una diminuzione della cifra d'affari semestrale di almeno 50% in paragone al primo semestre dell'anno 2019.
2. In casi del tutto eccezionali, il Municipio può derogare alle condizioni elencate al cpv. 1.

CAPITOLO II - PRESTAZIONI

Art. 5 Aiuto finanziario

1. Le micro-attività che soddisfano le condizioni del presente Regolamento possono beneficiare di un aiuto finanziario sotto forma di un contributo pari al valore delle seguenti tasse emesse per l'anno 2020:
 - a. tassa base annua per i rifiuti;
 - b. tassa di abbonamento per l'utilizzo della rete elettrica;
 - c. tassa di occupazione del suolo pubblico.
2. Gli aiuti finanziari sono concessi a fondo perso.

Art. 6 Cumulo

Gli aiuti di cui all'art. 5 possono essere cumulati.

CAPITOLO III - PROCEDURA

Art. 7 Istanza

1. L'istanza deve essere presentata per iscritto al Municipio, per il tramite del Dicastero Economia, utilizzando l'apposito formulario disponibile sul sito internet della Città, e corredata dai seguenti documenti:
 - a. Copia del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2019 e, se del caso, degli anni 2017 e 2018;
 - b. Copia dell'estratto esecuzione e fallimenti;
 - c. Se del caso, copia della decisione di attribuzione di una misura di aiuto della Confederazione o del Cantone istituite a seguito dell'emergenza sanitaria come ad esempio ILR, IPG o Credito transitorio coronavirus;
 - d. Autodichiarazione attestante l'andamento finanziario del primo semestre dell'anno 2020 della micro-attività.
2. Il Municipio fissa il termine al 30 novembre 2020 per presentare l'istanza e si riserva il diritto di chiedere alla micro-attività ogni ulteriore informazione e documento utili per evadere l'istanza nel rispetto dello spirito del presente Regolamento.

Art. 8 Obbligo di restituzione

1. La micro-attività che ha ottenuto aiuti ai sensi del presente Regolamento sulla base di informazioni false è tenuta a restituire la prestazione. Tale obbligo di restituzione sussiste solidalmente nei confronti di colui che era amministratore della micro-attività al momento della decisione di erogazione dell'aiuto.
2. Il diritto di esigere la restituzione della prestazione indebitamente percepita si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Città ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno della concessione della prestazione.

Art. 9 Competenza

1. L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.
2. Avverso la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data 8 giugno 2020.

Per il Consiglio comunale

Andrea Ghisletta
Presidente

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione n. 151-RE-15615 del 18 agosto 2020.

Entrata in vigore: 8 giugno 2020.